

N° R.G. Not. Reato
N° R.G. Tribunale

46270/94 861
5662/04

Sent. N° 4294/03


Requon ems 418 per. dotti. di reg. d'ora

ppp. e. c. d. r. e. i. c. 14/2/01

PULVIRENTI LUCIANO

n. 30/12/42 a Y. m. d.

e T. m. d. d. m. s. c. o. n. 1/4/44



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

ad Andria (BA) in composizione monocratica

dott. c. l. o. X sezione penale dibattimentale

Av. Luca Petrucci
Via Monte Zebio, 13

PULVIRENTI STEFANIA

n. 8/1/44 a Roma

dott. c. l. o. Av.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Michela
Bisio Via Monte Zebio, 19

Il Giudice della Decima Sezione Penale, *dottorssa Franca AMADORI*

alla pubblica udienza del 21 febbraio 2003, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa penale di primo grado

CONTRO

RIZZELLO Anna Rita, nata a Monteroni (LECCE), il 24/5/1954
libera - contumace

IMPUTATA

del reato di cui agli articoli 40 e 589 c.p., per avere, per colpa, imprudenza e negligenza cagionato il decesso di PULVIRENTI Barbara, verificatosi in data 24 maggio 1997 per " carcinoma adenosquamoso infiltrante della cervice uterina "; in particolare per avere, nella sua qualità, la RIZZELLO Anna Rita, di specialista in ostetricia e ginecologia presso il Consultorio CEMP sito in Roma, alla via Appia Nuova, n. 519, a fronte di una sintomatologia metrorragica insorta nel mese di agosto 1995, a causa della quale era stata riscontrata " ectopia del labbro anteriore sanguinante allo

screeeping “, con successiva perdita ematica, sottoposto la paziente ad un trattamento della sintomatologia emorragica intervenuta in corso di terapia estroprogestinica orale che avrebbe necessitato di immediata ed attenta ricerca diagnostica mediante esami tesi a valutarne le possibili cause (ecografia vaginale, isteroscopia, revisione strumentale del canale cervicale e della cavità uterina); omissione che non permise la diagnosi precoce di malattia in quanto il quadro clinico di protratto sanguinamento dell’ utero era un sintomo tanto evidente e vistoso rilevabile con estrema facilità dalla predetta specialista, che avrebbe dovuto sollecitare altro comportamento, invece di quello attendista *sub specie* d’ imprudenza e negligenza delle stesse; in virtù di una corretta e precoce diagnosi, infatti, la PULVIRENTI avrebbe senza dubbio avuto una più lunga sopravvivenza, se non addirittura la guarigione definitiva da una malattia che invece la trasse a morte all’ età di anni 28.

In Roma, il 24 maggio 1997

(così modificato il capo d’ imputazione dal P.M., in udienza, in ordine alla data del decesso)

CONCLUSIONI DELLE PARTI

PUBBLICO MINISTERO:

condanna alla pena di mesi otto di reclusione, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche.

PARTE CIVILE: affermazione della penale responsabilità dell’ imputata, e condanna al risarcimento del danno come da memoria conclusiva.

DIFESA:

in principalità, assoluzione perché il fatto non costituisce reato; in subordine, minimo della pena e benefici di legge.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto del 14 febbraio 2001, all' esito dell' udienza preliminare, il G.U.P. disponeva il rinvio a giudizio innanzi questo Tribunale di RIZZELLO Anna Rita per rispondere del reato di cui in rubrica.

All' udienza del 3 maggio 2001, verificata la rituale costituzione delle parti ed ammessa la costituzione di parte civile dei familiari di PULVIRENTI Barbara, in particolare dei genitori PULVIRENTI Luciano e LOMUSCIO Teresa e della sorella PULVIRENTI Stefania, veniva dichiarato aperto il dibattimento, svoltesi nella contumacia dell' imputata.

All' udienza del 9 novembre 2001 veniva escusso il teste d' accusa PULVIRENTI Luciano, padre della deceduta PULVIRENTI Barbara, nonché il C.T. del Pubblico Ministero, dr. SCAMBIA Giovanni, esperto di ginecologia oncologica in servizio presso il Policlinico " GEMELLI " di Roma ed infine MORIANI Stefano, C.T. di parte civile, medico legale.

L' udienza del 4 dicembre 2001 non poteva essere trattata per legittimo impedimento del Pubblico Ministero titolare.

All' udienza del 18 gennaio 2002 veniva escussa la teste d' accusa CIARALLI Tiziana, amica del cuore di PULVIRENTI Barbara, nonché il teste PIOTTI Andrea, medico ginecologo che ebbe ad effettuare la prima corretta diagnosi su PULVIRENTI Barbara nel settembre 1996 ed infine il teste DONADDIO Claudio, medico chirurgo che ebbe ad eseguire il primo intervento chirurgico sulla vittima, presso l' ospedale " San Camillo " di Roma. Infine veniva conferito incarico peritale al dr. CALUGI Alberto, specialista in ostetricia e ginecologia in servizio presso l' ospedale " Sant' Eugenio " di Roma e Professore associato in tale materia presso l' Università di Roma " TOR VERGATA ".

All' udienza del 17 maggio 2002 il processo non poteva essere trattato per mancata comparizione dei testi.

All' udienza del 17 dicembre 2002 veniva esaminato l' indicato perito CALUGI Alberto in contraddittorio con il C.T. a difesa MAIORANA Vincenzo, anch' egli specialista in ostetricia e ginecologia.

All' udienza del 20 dicembre 2002 veniva acquisito, su richiesta del Pubblico Ministero *ex art. 513 c.p.p.*, il verbale d' interrogatorio reso dall' imputata e quindi veniva dichiarata chiusa l' istruttoria dibattimentale, di talché il Pubblico Ministero rendeva le proprie richieste conclusive.

All' odierna udienza, infine, al termine della discussione, le rimanenti parti concludevano come indicato in epigrafe ed il processo veniva definito come da separato dispositivo in atti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

All' esito della probatoria istruzione dibattimentale, dev' essere affermata la penale responsabilità di RIZZELLO Anna Rita in ordine al reato a lei in rubrica ascritto.

1. La causa della morte di PULVIRENTI Barbara.

Nessun dubbio sussiste in ordine alla causa, pacifica tra le parti, della morte di PULVIRENTI Barbara, ragazza di appena 28 anni d' età, impiegata in qualità di perito informatico presso un centro di elaborazione dati, senza particolari patologie pregresse.

La ragazza è deceduta in data 24 maggio 1997 per un " carcinoma adenosquamoso infiltrante della cervice uterina " non riconosciuto in tempo come tale dall' imputata, che svolge l' attività di medico specialista in ostetricia e ginecologia presso il Consultorio CEMP sito in Roma, alla via Appia Nuova, n. 519.

Anche la ricostruzione della vicenda clinica della ragazza sin dal lontano 1992, momento in cui decise di affidarsi a RIZZELLO Anna Rita quale proprio medico di fiducia, fino al momento in cui fu ricoverata presso l' ospedale " San Camillo " di Roma (settembre 1996) non offre particolari problemi, essendo documentata dalla cartella clinica sequestrata presso l' indicato Consultorio CEMP.

In dettaglio, si segnalano vaginiti recidivanti, curate con lavande ed ovuli, nonché la pregressa presenza di un' ectopia polipoide sulla cervice. L' ectopia (alla lettera: *fuori sede*), come si dirà meglio in seguito, è una formazione benigna esterna alla cervice, discretamente diffusa tra la popolazione femminile e chiamata comunemente " piaghetta ".

In data 14 agosto 1992, PULVIRENTI Barbara iniziò ad assumere la pillola anticoncezionale presentando all' inizio un sanguinamento sporadico (c.d. *spotting*) per circa un mese, scomparso in seguito.

Fino al 1995 non si evidenziò alcun problema, a parte la vaginite recidivante, ma vennero ugualmente eseguiti dei *pap-tests*, risultati tutti negativi.

Nell' estate del 1995, invece, PULVIRENTI Barbara presentò un' improvviso sanguinamento, unito a dolore, che le impedì di avere rapporti sessuali e quindi, al ritorno dalle vacanze, in data 5 settembre 1995 si recò da RIZZELLO Anna Rita illustrandole i propri sintomi.

L' imputata le prescrisse in primo luogo la sospensione dell' assunzione della pillola anticoncezionale, al fine di verificare se per caso il detto sanguinamento non fosse dovuto a

TRIBUNALE DI ROMA
DECIMA SEZIONE PENALE DIBATTIMENTALE

tale causa, e poi l' esecuzione di una colposcopia e cioè un esame più approfondito del collo dell' utero.

Tale esame tuttavia, per ragioni rimaste oscure, non fu eseguito dalla paziente, che si recò di nuovo dall' imputata in data 2 dicembre 1995. Questa prescrisse di nuovo l' esame colposcopico che venne eseguito il 28 dicembre 1995 presso il Consultorio CEMP dal dr. PELLARIN Paolo.

Nel referto (in atti in originale) si legge che a giudizio del detto colposcopista la PULVIRENTI presentava solo un' "ectopia polipoide facilmente sanguinante" e che per la cura della stessa era necessario e sufficiente eseguire una diatermocoagulazione (detta più comunemente "causticazione o bruciatura"), vale a dire una distruzione del tessuto in eccesso.

Tale terapia fu effettuata da RIZZELLO Anna Rita in data 9 gennaio 1996, ma la stessa RIZZELLO annotò in cartella che tale formazione presentava un sanguinamento anormale: "*Si esegue diatermocoagulazione di ectopia vasta, profonda ed estremamente sanguinante. Controllo tra un mese*".

Dopo un mese, in data 10 febbraio 1996, si legge: "*Controllo post diatermocoagulazione. Perdite bianche abbondanti, ... collo non completamente cicatrizzato*" e quindi prescrisse alla paziente dei farmaci cicatrizzanti senza alcun esame ulteriore.

In data 14 maggio 1996, la RIZZELLO annotò: "*Dopo una settimana dagli ultimi due cicli mestruali, spotting abbondante per uno o due giorni. Circa dieci giorni fa, mentre faceva una lavanda ha avuto una perdita di sangue. Perdite bianche abbondanti. ... collo disepitelizzato*". Ancora una volta l' imputata prescrisse solo ovuli e farmaci topici.

Pochi giorni dopo, in data 24 maggio 1996, la RIZZELLO annotò che la PULVIRENTI presentava "*notevoli perdite ematiche al tamponamento del collo dell' utero*", ma ancora una volta non prescrisse alcun esame.

Infine, come risulta dalla documentazione medica in giudiziale sequestro, dopo un altro mese PULVIRENTI Barbara, preso atto dell' inefficacia delle terapie a lei prescritte da RIZZELLO Anna Rita, continuando ad avere un inspiegabile sanguinamento continuo e sempre più abbondante, in data 24 giugno 1996 si recò da altra ginecologa, tale d.ssa COLOMBO, che annotò: "*Notevole sanguinamento. Si esegue tampone vaginale con antibiogramma*".

Dopo l' estate del 1996, infine, PULVIRENTI Barbara si recò dal dr. PIOTTI Andrea (esaminato come teste all' udienza del 18 gennaio 2001), a lei consigliato da una collega d' ufficio e questi si rese immediatamente conto della grave patologia in atto, tanto che eseguì egli stesso immediatamente duplice biopsia (della portio uterina nelle parti H3 ed H9) e poi dispose il ricovero urgente della ragazza presso l' ospedale " San Camillo " di Roma, dove fu presa in cura dal dr. DONADDIO Claudio (anch' egli esaminato come teste alla medesima udienza).

Al momento dell' intervento chirurgico, eseguito dopo alcune terapie intese a contenere e possibilmente a ridurre il tumore, il detto dr. DONADDIO Claudio trovò una situazione ormai incurabile, in quanto le formazioni tumorali avevano completamente invaso non solo l' intero utero, ma anche tutti gli organi ad esso contigui.

Dopo pochi mesi, in data 24 maggio 1997, seguì l' *exitus*.

2. L' omesso esame biotico del tessuto cervicale prima della sua distruzione mediante diatermocoagulazione.

Ha chiarito il prof. CALUGI Alberto, esaminato all' udienza del 17 dicembre 2002, che i tipi istologici più comuni di cancro della *portio* sono tre:

- 1) il carcinoma a cellule squamose, di origine esocervicale;
- 2) l' adenocarcinoma, di origine endocervicale;
- 3) il carcinoma adenosquamoso della cervice uterina.

Quest' ultimo, che è poi quello che colpì PULVIRENTI Barbara, è il tipo più aggressivo e di rapida evoluzione ed anche quello meno facilmente diagnosticabile, in quanto ha origine nelle ghiandole endocervicali e quindi resta, per così dire, piuttosto nascosto, tanto che non sempre i *pap-tests* riescono ad individuarlo, sì da condurre ad una percentuale di falsi negativi del 15-30% (cfr. relazione peritale, pag. 5).

Ora, il comportamento professionale di RIZZELLO Anna Rita resta condivisibile e prudente, a detta del prof. CALUGI Alberto, fino al settembre 1996, quando consigliò a PULVIRENTI Barbara, che segnalava un sanguinamento ed un dolore tali da impedirle di avere rapporti sessuali, di astenersi dall' assumere la pillola anticoncezionale e di eseguire una colposcopia.

Fu invece gravemente imprudente quando essa, in esecuzione dell' indicazione ricevuta dal colposcopista, eseguì in data 9 gennaio 1996 la diatermocoagulazione della presunta ectopia polipoide senza effettuare alcuna analisi del tessuto che andò a distruggere.

Ed infatti:

1. il colposcopista rilasciò un referto (in atti, in originale) *prima facie* contraddittorio, in quanto descrisse un' ectopia media, facilmente sanguinante, con polipi mucosi e quindi tale da offrire un quadro non solo assai dubbio, in quanto non rispondente alla classica ectopia benigna, ma addirittura altamente suggestivo di cancro cervicale (cfr. pag. 7, esame del prof. CALUGI Alberto);

TRIBUNALE DI ROMA
DECIMA SEZIONE PENALE DIBATTIMENTALE

2. il colposcopista non annotò di aver dovuto dilatare il collo dell' utero per andare a vedere nell' interno del canale cervicale, ma lo descrisse come *portio* ossia come strato esterno, con polipi mucosi, e disegnò perfino la figura della *portio* con il polipo mucoso. Tale quadro non è certamente quello della classica ectopia benigna (cfr. prof. CALUGI Alberto pag. 30);
3. egli quindi confuse un quadro di carcinoma adenosquamoso della cervice uterina, con un quadro di ectopia, che è un quadro colposcopico benigno difficilmente confondibile, e tale errore lo indusse a non eseguire la biopsia;
4. prescrisse allora la diatermocoagulazione, ossia la distruzione del tessuto in eccesso mediante bruciatura, ma anche qui commise un errore, perchè la diatermocoagulazione deve essere eseguita con l' ausilio del colposcopio, che consentendo una visione ingrandita della zona da esaminare, permette l' esatta individuazione del punto da cauterizzare, sicchè avrebbe dovuto, se del caso, eseguirla lui stesso;
5. RIZZELLO Anna Rita, tuttavia, non è scriminata per il solo fatto di essersi pedissequamente attenuta alle prescrizioni del colposcopista, in quanto in realtà essa RIZZELLO Anna Rita era il medico curante titolare della terapia della paziente, medico a cui era nota tutta la vicenda clinica della stessa e quindi sapeva che presentava una sintomatologia che perdurava ormai da alcuni mesi (dal mese di agosto, per la precisione) e che non era regredita di fronte alle comuni terapie costituite da lavande, ovuli *et similia* e quindi la responsabilità della scelta terapeutica finale incombeva solo ed esclusivamente su essa RIZZELLO Anna Rita.
6. L' imputata avrebbe dovuto in primo luogo chiedere chiarimenti al colposcopista in ordine ad un referto in sè sospetto e tutt' altro che tranquillizzante, oltre che contraddittorio; ovvero avrebbe potuto indirizzare PULVIRENTI Barbara presso altro colposcopista per una verifica della diagnosi e soprattutto non avrebbe mai dovuto in nessun caso distruggere il tessuto senza prima eseguire sullo stesso una biopsia, al fine di assicurarsi che il quadro fosse veramente benigno.

Sotto quest' ultimo profilo, ha riferito il prof. CALUGI Alberto che non va mai eseguita una diatermocoagulazione in un caso sospetto (cfr. pag. 6 dell' esame del perito):

prof. CALUGI Alberto – *La biopsia è obbligatoria nei casi di lesioni sanguinanti; è obbligatoria nei casi di vegetazioni facilmente sanguinanti, ipertrofiche, profonde e questo è quello che dice sia il Trattato Italiano di Ginecologia, sia il DI SALA, che è il più recente testo sull' argomento.*

Giudice – *Un momento. Quando lei dice " è obbligatoria ", si riferisce ad un protocollo medico generalmente accettato?*

prof. CALUGI Alberto – *E' un protocollo medico che i colposcopisti sarebbero tenuti ad osservare.*

TRIBUNALE DI ROMA
DECIMA SEZIONE PENALE DIBATTIMENTALE

Ha chiarito inoltre il perito prof. CALUGI Alberto che tale protocollo medico è stato pubblicato nel 1997 - 1998, sicché nel 1996 ancora non poteva dirsi effettivamente obbligatoria l' esecuzione di una biopsia nei casi anzidescritti (che rispondono come si vede al quadro che presentava PULVIRENTI Barbara già nel dicembre 1995), ma ha altresì aggiunto che il Trattato Italiano di Ginecologia, pubblicato nel 1966 - '67, già prevedeva che in caso di lesioni sanguinanti, prima di procedere a diatermocoagulazione si dovesse procedere alla biopsia, sicché l' omessa effettuazione della stessa, costituiva senz' altro una grave negligenza ed imprudenza anche nel 1996.

Non solo. Occorre aggiungere che in un quadro come quello evidenziatosi nella PULVIRENTI, RIZZELLO Anna Rita, al di là ed oltre la colposcopia, avrebbe dovuto prescrivere da subito un raschiamento interno della cavità uterina e del canale cervicale e ciò perchè *" la sintomatologia clinica, indipendentemente dal referto colposcopico, era suggestiva che qualcosa di atipico probabilmente c' era "* (cfr. pag. 14 esame del prof. CALUGI Alberto).

Il prof. CALUGI Alberto ha inoltre chiarito che al momento in cui fu effettuata la colposcopia, verosimilmente il tumore non si era ancora diffuso nel modo irrimediabile descritto dal dr. DONADDIO Claudio, ma era limitato alla sola *portio* o al più al parametrio (cfr. pag. 43 esame prof. CALUGI Alberto) e ciò in quanto il colposcopista non riferì alcuna alterazione di organi ulteriori, sicché la biopsia e la conseguente diagnosi tempestiva avrebbero potuto senz' altro consentire un tentativo di cura più efficace, mediante l' asportazione degli organi infiltrati, con possibilità di sopravvivenza di sicuro molto più elevate di quelle che si offrirono alla PULVIRENTI nel mese di settembre 1996, quando fu ricoverata.

La Difesa ha rilevato peraltro che lo stesso prof. CALUGI Alberto ha dichiarato che il carcinoma adenosquamoso è uno dei tumori più aggressivi della cervice uterina ed è anche quello con le più basse possibilità di sopravvivenza.

Osserva il Tribunale che tali possibilità restano comunque significative (pari cioè a circa il 62% - 50%, cfr. esame del prof. CALUGI Alberto).

Sul punto, la più recente giurisprudenza delle Sezioni Unite (camera di consiglio 10 luglio 2002 e dep. 11 settembre 2002, in causa FRANZESE) ha chiarito come in tema di colpa professionale medica occorre fondare il giudizio concernente il nesso di causalità tra la condotta omissiva del sanitario e l' evento, non su meri criteri statistici, in quanto è spesso emerso che una percentuale statistica pur alta può non avere alcun valore eziologico effettivo quando risulti che in realtà un certo evento fu causato da una diversa condizione ed, all' opposto, una percentuale statistica medio-bassa possa essere suffragata in concreto dall' insussistenza di altre possibili cause dell' evento.

Tanto si è inteso esprimere quando è stato affermato che *" deve risultare giustificata e processualmente certa la conclusione che la condotta omissiva del medico è stata condizione necessaria dell' evento lesivo con alto o elevato grado di credibilità razionale o probabilità logica "*.

TRIBUNALE DI ROMA
DECIMA SEZIONE PENALE DIBATTIMENTALE

Sotto tale aspetto, si aderisce quindi all' interpretazione di tale principio offerta di recente da Cass. Pen. Sez. IV, (camera di consiglio 3 ottobre 2002) 15 novembre 2002, n. 38334, in un caso in cui il ritardo della diagnosi di formazione neoplastica polmonare, in un soggetto forte fumatore, derivò dalla superficiale lettura delle lastre del torace dalle quali risultava distintamente evidenziata la presenza di una opacità ovalare, con strie fibrotiche, all' apice polmonare di sinistra, confuse dal medico con una calcificazione.

Nel caso citato, la possibilità di sopravvivenza della vittima in presenza di una tempestiva resezione polmonare, pur in costanza di prognosi infausta, sarebbe aumentata a cinque anni, maggiore quindi dei tre anni intervenuti in concreto e per tale ragione si ritenne sussistente la responsabilità dell' imputato.

Analogamente, nel caso in esame non v' è dubbio che il notevole ritardo nella diagnosi di carcinoma adenosquamoso della cervice uterina è da addebitarsi all' azione congiunta di RIZZELLO Anna Rita e di PELLARIN Paolo, per avere la prima del tutto sottovalutato la resistenza dei sintomi della PULVIRENTI a tutti i trattamenti topici fino ad allora effettuati, di talché si limitò a prescrivere soltanto un esame colposcopico, quando invece si sarebbe reso necessario anche un esame bioptico di tipo frazionato (come ad esempio il raschiamento dell' utero), e per avere, il PELLARIN, con estrema superficialità diagnosticato un quadro benigno assai comune quale quello dell' ectopia polipoide, pur in presenza di sintomi del tutto atipici (si rammenta: non ebbe necessità di dover dilatare il collo dell' utero per andare a vedere nell' interno del canale cervicale, ma lo descrisse come *portio* ossia come strato esterno, facilmente sanguinante, con polipi mucosi, e disegnò la figura della *portio* con il polipo mucoso, presentando un quadro assai diverso da quello della classica ectopia benigna).

Inoltre, RIZZELLO Anna Rita eseguì la diatermocoagulazione consigliata dal PELLARIN senza prima procedere alla biopsia del tessuto da distruggere, laddove tale operazione deve di norma essere effettuata dallo stesso colposcopista, in quanto, essendo munito di strumento atto a consentire la visione ingrandita della parte, può individuare con precisione il punto da distruggere.

RIZZELLO Anna Rita peraltro non ebbe alcun sospetto neppure quando, nell' eseguire tale diatermocoagulazione osservò, come da lei stessa annotato in cartella clinica, un' "*ectopia vasta, profonda ed estremamente sanguinante*" ed ancora proseguì nella sua condotta attendista anche quando, nei mesi successivi, PULVIRENTI Barbara presentò abbondanti perdite bianche (sintomo anch' esso indicativo di un possibile carcinoma adenosquamoso della cervice uterina) ed infine dapprima "*collo dell' utero non completamente cicatrizzato*" e poi "*collo disepitelizzato*" e ciò a distanza ormai di ben quattro mesi dall' intervento di diatermocoagulazione.

Del resto, anche nel corso dell' interrogatorio da lei reso davanti alla P.G., RIZZELLO Anna Rita, alla domanda sul fatto se lei fosse a conoscenza che la paziente nei mesi di marzo ed aprile aveva avuto delle notevoli perdite ematiche e non un semplice *spotting*, rispose che era a conoscenza soltanto di uno *spotting* abbondante di un paio di giorni in quanto ciò fu annotato da una delle due psicologhe del centro in cartella clinica e che comunque in data

14 maggio 1996 essa rilevò personalmente che PULVIRENTI Barbara presentava una notevole perdita ematica e ritenne tali perdite causate " *da una persistenza di isole dell' ectopia polipoide residue* ".

Sul punto, ha chiarito il dr. PIOTTI Andrea, sentito come teste, ma anch' egli specialista in materia, che " *fatta la diatermocoagulazione, dopo venti giorni, dopo un mese, il tessuto è cicatrizzato e quindi perdite di sangue non ci possono più essere. Ci può essere qualcuna che può avere ancora qualche piccola perdita, qualche piccola cosa, ma non che duri mesi.* " (cfr. pag. 46 deposizione del teste PIOTTI Andrea).

Insomma, è nozione di comune esperienza in ginecologia, che può essere attinta anche dal profano, che se successivamente ad una diatermocoagulazione persistono fenomeni di perdite bianche e rosse ed una mancata cicatrizzazione della parte, ciò significa evidentemente che tale terapia non è stata efficace.

La mancata efficacia della terapia doveva quindi indurre RIZZELLO Anna Rita, almeno nei mesi successivi, a sospettare che non si trattasse di ectopia polipoide, ma di altra patologia, ben più grave, per la quale però occorreva disporre esami biotipici più approfonditi, del tipo di quelli sopra indicati.

La persistente condotta omissiva dell' imputata ha senz' altro causato un forte ritardo (circa nove mesi) nella diagnosi, che ha compromesso definitivamente le possibilità di sopravvivenza di PULVIRENTI Barbara.

Poichè la probatoria istruzione dibattimentale ha evidenziato con certezza la causa della morte di PULVIRENTI Barbara nel carcinoma adenosquamoso della cervice uterina e poichè tale patologia poté progredire indisturbata grazie alla condotta omissiva e superficiale dell' imputata RIZZELLO Anna Rita, non si vede come si possa addivenire ad una pronuncia assolutoria nei confronti della stessa.

Occorre a questo punto soffermarsi brevemente su un' ultimo argomento difensivo, riferito al comportamento dei sanitari che ebbero in cura PULVIRENTI Barbara al momento del ricovero presso l' ospedale " San Camillo " di Roma.

Il teste DONADDIO Claudio ha ammesso di non aver effettuato immediatamente l' operazione chirurgica sulla ragazza, ma di avere prima tentato delle terapie di contenimento e riduzione del tumore (radiante, chimica ed altre), da lui definite " *terapie adiuvanti preoperatorie* " ed il perito prof. CALUGI Alberto ha affermato che oggi è ormai noto che tali terapie sono del tutto inutili su tal genere di tumore, di talché attualmente si sarebbe proceduto immediatamente all' intervento chirurgico.

In particolare, la tempistica risultante dalla cartella clinica in atti è la seguente:

- a. il 13 settembre 1996 fu ricoverata;
- b. fino al 16 ottobre 1996 subì un trattamento chemioterapico che risultò inefficace;
- c. dal 29 ottobre al 4 novembre 1996 fu sottoposta ad un secondo ciclo;

TRIBUNALE DI ROMA
DECIMA SEZIONE PENALE DIBATTIMENTALE

- d. dal 19 novembre al 29 novembre 1996 fu sottoposta ad un trattamento radioterapico;
- e. dal 1° al 25 febbraio 1997 subì una laparotomia esplorativa che evidenziò la presenza del carcinoma non solo sull' utero, ma su diversi tratti dell' intestino e della vescica, tale da rendere impossibile l' asportazione della massa e quindi in definitiva da evidenziare l' irreversibilità del male.

Trascorsero dunque altri quattro mesi prima che s' intervenisse su PULVIRENTI Barbara, mentre oggi si sarebbe proceduto immediatamente.

Secondo la tesi Difensiva, fu piuttosto il comportamento attendista dei sanitari dell' ospedale " San Camillo " di Roma a consentire alla patologia di diffondersi irreversibilmente e non già il comportamento attendista della RIZZELLO.

Tale tesi è palesemente infondata: le cure cui fu sottoposta presso l' indicato nosocomio, (tutte mirate ed effettuate in ragione della corretta diagnosi ormai finalmente effettuata) se non consentirono il recesso del male, non ne favorirono comunque l' ulteriore diffusione e rispondevano al tentativo, prescritto dal protocollo medico dell' epoca, di ridurre il più possibile la massa da asportare in modo da lasciare al paziente, per quanto possibile, i propri organi originari o comunque da non mutilarlo in modo più grave di quanto necessario.

Al contrario, RIZZELLO Anna Rita non prescrisse alcun rimedio mirato, alcuna cura, alcun provvedimento, per il semplice motivo che a causa della sua superficialità non solo non valutò correttamente i sintomi presentati da PULVIRENTI Barbara nè prima nè dopo la colposcopia, che in ogni caso non offriva affatto un quadro univoco di ectopia polipoide benigna, ma presentava aspetti di dubbio, nè successivamente, quando pure risultò evidente che le terapie topiche adottate erano inefficaci, ma soprattutto non esaminò il tessuto cervicale prima di procedere alla sua distruzione mediante diatermocoagulazione (terapia che è peraltro altamente dannosa per il tipo di patologia effettivamente in atto, in quanto idonea ad aumentarne la diffusione), con ciò impedendo la formulazione di una corretta tempestiva diagnosi.

Sussistendo pertanto tutti gli elementi oggettivi e soggettivi del reato in contestazione devesi affermare la penale responsabilità dell' imputata.

All' affermazione della penale responsabilità dell' imputata, segue la condanna.

In considerazione dell' incensuratezza dell' imputata possono essere concesse le circostanze attenuanti generiche.

Valutati quindi gli elementi tutti di cui all' art. 133 c.p. ed in particolare la personalità dell' imputata, stimasi conforme a giustizia infliggere a RIZZELLO Anna Rita la pena di mesi otto di reclusione, così determinata previa riduzione *ex art. 62 bis c.p.* (pena base all' esito del giudizio di valenza: anni uno di reclusione; meno un terzo *ex art. 62 bis c.p.*;).

La condanna al pagamento delle spese processuali segue per legge.

TRIBUNALE DI ROMA
DECIMA SEZIONE PENALE DIBATTIMENTALE

In considerazione dell' incensuratezza dell' imputata può essere concesso il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale spedito a richiesta di privati, nonché il beneficio della sospensione condizionale della pena potendosi formulare, anche alla luce dell' effetto deterrente della presente pronuncia, una prognosi favorevole in ordine alla futura astensione della prevenuta dalla commissione di ulteriori reati.

Quanto alle pretese risarcitorie delle costituite parti civili, va accolta la richiesta di condanna al risarcimento del danno patrimoniale, da liquidarsi con separato giudizio, mentre si liquida equitativamente il danno morale sofferto dalle stesse parti civili in euro 140.000 ciascuno per PULVIRENTI Luciano e LOMUSCIO Teresa ed in euro 57.000 per PULVIRENTI Stefania.

Ai sensi del secondo comma dell' art. 539 c.p.p., l' imputata va condannata al pagamento in favore delle costituite parti civili di una provvisoria immediatamente esecutiva pari alle somme come sopra equitativamente liquidate. Non si ritiene peraltro di subordinare la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena al pagamento della provvisoria, in considerazione dell' incensuratezza dell' imputata.

La spese di costituzione, assistenza e rappresentanza di parte civile, infine, seguono la condanna dell' imputata e si liquidano come da dispositivo.

La documentazione in giudiziale sequestro resta definitivamente acquisita agli atti.

Va infine disposta la trasmissione degli atti e della presente sentenza al Pubblico Ministero in sede con riferimento alla posizione di PELLARIN Paolo.

P.Q.M.

Visti gli artt. 533, 535 c.p.p.,

D I C H I A R A

RIZZELLO Anna Rita responsabile del reato a lei ascritto in rubrica, e, concesse le attenuanti generiche, la

C O N D A N N A

alla pena di mesi otto di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.

Doppi benefici di legge.

Visto l' art. 538 c.p.p.,

C O N D A N N A

l' imputata al risarcimento del danno morale cagionato alle costituite parti civili, che liquida equitativamente in euro 140.000 ciascuno per PULVIRENTI Luciano e LOMUSCIO Teresa ed in euro 57.000 per PULVIRENTI Stefania;

* * *

Sentenza confermata in appello.

È in corso la causa civile di risarcimento danni.

* * *